

PARTE PRIMA

---

***Leggi e regolamenti regionali***

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35

**“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE****Art. 1****Spesa a carattere pluriennale**

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

**Art. 2****Misure agevolative in materia di entrate tributarie**

1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 11 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al numero 1 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità allegata alla l.r. 31/2001.

3. L’imposta regionale aggiuntiva prevista dall’articolo 16 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5 della medesima disposizione.

**Art. 3****Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020**

1. L’esigibilità del finanziamento di 80 milioni dieuro, autorizzato dall’articolo 2 della legge regionale 30

dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l'intero importo a valere sull'esercizio finanziario 2021 sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 55/2019.

2. L'onere presunto derivante dall'ammortamento del prestito BEI con esigibilità reimputata all'esercizio 2021 ai sensi del comma 1, valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° luglio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi, rispettivamente nell'ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2021-2023 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

3. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 55/2019.

#### **Art. 4**

#### **Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali**

1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, la Regione Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere alle Amministrazioni pubbliche contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza, compresi interventi di messa in sicurezza delle coste e soluzioni atte a contenere le violenti mareggiate (frangiflutti).

2. La Giunta regionale con procedure di evidenza pubblica provvede all'assegnazione delle risorse disponibili, fornendo gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di erogazione dei fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione procedurale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, da attuarsi attraverso l'erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso all'indebitamento per un importo massimo di euro 200 milioni. Il debito autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011.

4. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 come di seguito:  
parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3";  
parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 20, programma 3, titolo 2, "Fondo per il sostegno agli investimenti pubblici".

5. In relazione all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 4 e all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito delle modifiche intervenute nei

piani finanziari degli interventi di cui al comma 2. Le variazioni di cui al presente comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.

6. L'onere presunto annuale, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, derivante dall'ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, è valutato in euro 8,6 milioni annui per un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2021 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2021-2023, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2,6 milioni nell'esercizio finanziario 2021, euro 5,2 milioni nell'esercizio finanziario 2022 ed euro 5,3 milioni nell'esercizio finanziario 2023, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 1,7 milioni nell'esercizio finanziario 2021, euro 3,4 milioni nell'esercizio finanziario 2022 ed euro 3,3 milioni nell'esercizio finanziario 2023. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

## **TITOLO II NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE**

### **CAPO I Disposizioni di rilievo finanziario e diverse**

#### **Art. 5 Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2020**

1. Al fine di far fronte ai minori ricavi per il blocco del payback per il superamento del tetto di spesa farmaceutico per l'anno 2020 al Servizio sanitario regionale nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 20 milioni.

2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l'anno 2020 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell'esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa di euro 15 milioni.

#### **Art. 6 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla l.r. 9/2017**

1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è aggiunto infine il seguente comma:

"10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità in scadenza il 31 gennaio 2021 è prorogata di un anno. Sono fatti salvi comunque quei pareri di compatibilità relativi a strutture sanitarie e sociosanitarie, per le quali i richiedenti presentino istanza di autorizzazione all'esercizio, con o senza accreditamento, munita dei titoli previsti dalla legge, fino al 31 gennaio 2021."

**Art. 7****Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di Bonifica commissariati**

1. Il contributo regionale straordinario di cui all'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni per l'esercizio finanziario 2021.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all'articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).
4. Alla l.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso;
  - b) al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "e AQP S.p.A." sono soppresse.

**Art. 8****Contributo per l'estensione delle reti idriche e fognarie**

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 41 (Misure per l'estensione delle reti idriche e fognarie), nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria pari a euro 1 milione.

**Art. 9****Attività di censimento degli alberi monumentali**

1. Al fine di incrementare il numero degli alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e di gestire e tutelare in particolare gli alberi monumentali presenti sul demanio forestale regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila. La medesima dotazione finanziaria in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

**Art. 10****Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della conservazione, ricerca, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come da ultimo modificato dalla legge regionale 5 luglio 2019, n. 33 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" e alla l.r. 8/2015), le parole: "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti" sono soppresse.

**Art. 11****Modifiche all'articolo 3 della l.r.12/2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) le parole: "il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici" sono sostituite con le seguenti: "il permesso va rinnovato ogni cinque anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. La Giunta regionale, su proposta della sezione regionale competente, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento."

**Art. 12****Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento relativi ai fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento concessi ai Consorzi ASI**

1. Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti sull'economia dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consorzi per l'Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l'articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza al 31 dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in virtù dell'articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 13****Modifiche all'articolo 43 della l.r. 67/2018**

1. All'articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale del 2019), dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell'alienazione di immobili al rientro dell'esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l'adozione degli atti finalizzati all'alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell'esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro.

1 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie."

**Art. 14****Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali**

1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19

in cui versa attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a valutare il mantenimento delle agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, i soggetti beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano, per comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali (unità lavorative annuali) qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale o nazionale.

2. Le previsioni di cui al presente articolo hanno carattere temporaneo, e sono applicabili entro il termine di 36 mesi successivi alla cessazione della dichiarazione di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'impresa beneficiaria, ai fini del riconoscimento della deroga, dovrà avanzare una specifica richiesta alla Regione, supportata da adeguata documentazione probatoria, nei termini definiti dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le condizioni di applicabilità della deroga dovranno essere espressamente autorizzate dalla Regione, previa istruttoria tecnica dell'Organismo intermedio e sentito il Comitato regionale per il monitoraggio del Sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPA) di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

5. Le modalità di attuazione e le specifiche condizioni per la concessione della deroga saranno disciplinate attraverso apposito regolamento regionale che dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 15**

##### **Modifiche alla l.r. 14/2009**

1. Alla legge regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "1° agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° agosto 2020";
- b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

#### **Art. 16**

##### **Modifica dell'articolo 30 della l.r. 45/2013**

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia) dopo le parole: "il capitolo di spesa n. 552053, denominato" le parole "Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione" sono sostituite dalle seguenti: "Concorso della Regione agli oneri a carico di città metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 45/2013".

2. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 30 della l.r. 45/2013 sono aggiunti i seguenti commi:  
"4 quinquies....A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), e dall'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere

riconosciute per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 31 luglio 2021.

4 *sexies*. A modificazione di quanto stabilito al comma 4 *ter*, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007 e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Tali risorse vengono altresì riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30 giugno 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 30, commi 4 *quinqües* e 4 *sexies*, della l.r. 45/2013, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

#### **Art. 17**

##### **Interventi regionali di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia**

1. Al fine di dare attuazione allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo, attraverso la valorizzazione e la promozione dei siti patrimonio dell’Umanità beni UNESCO, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

#### **Art. 18**

##### **Contributo straordinario per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” con competenze nell’ambito dell’ingegneria biomedica**

1. Per esigenze didattiche indispensabili al fine di consentire l’attivazione, presso l’Università del Salento, di un corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” appartenente alla classe LM-41, con la possibilità di acquisire competenze tecnologiche e metodologiche specifiche nell’ambito dell’Ingegneria biomedica nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore e/o professore e il suo utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura.

#### **Art. 19**

##### **Modifica all’articolo 2 della l.r. 29/2016**

1. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia), dopo le parole: “della legislatura in corso” sono aggiunte le seguenti: “e di quella successiva”.

#### **Art. 20**

##### **Contributo straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026**

1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo

Taranto 2026, è assegnato un contributo straordinario in favore del Comune di Taranto. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

#### **Art. 21**

##### **Misure per la valorizzazione dei beni culturali**

1. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società ai sensi di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 1, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

#### **Art. 22**

##### **Integrazione all'articolo 7 della l.r. 18/2006**

1. Al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia) le parole: "dirigenti e" sono abrogate.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 18/2006 è inserito il seguente:

"1 ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai funzionari costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento."

#### **Art. 23**

##### **Gestione archivio regionale tassa automobilistica**

1. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 2bis e 2ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), la gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse funzioni complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di cooperazione, dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico.

2. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) lo schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata dell'accordo, agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni coinvolte.

3. L'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998), il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) e l'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia) sono abrogati.

**Art. 24****Rete stradale afferente gli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità**

1. Al fine della migliore gestione del paziente critico nell'Ospedale di riferimento e per conseguire il rispetto dei tempi massimi raccomandati per la stabilizzazione, l'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), in collaborazione con gli assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione della salute, predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all'ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell'intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere completata entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, caratterizzata da due fasi: entro e non oltre sei mesi la consegna dello studio relativo ai nuovi ospedali in costruzione o in fase d'palto per progettazione o lavori; entro e non oltre i successivi sei mesi la data di consegna dello studio relativo agli ospedali in esercizio.
3. Nell'attività complessiva di studio di cui ai commi 1 e 2, devono essere valutate e stimate anche le eventuali iniziative suggerite per la realizzazione o potenziamento di idonea rete metropolitana al servizio dei presidi ospedalieri e per l'istituzione o potenziamento delle linee di trasporto pubblico locale.

**Art. 25****Disposizioni in ordine al fondo di rotazione di cui alla l. 179/1992**

1. Le rate scadute non ancora pagate e quelle in scadenza in virtù di finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), sono rimesse qualora l'ente pubblico debitore abbia offerto in proprietà o comodato d'uso gratuito l'opera di urbanizzazione secondaria realizzata, per essere destinata allo svolgimento di attività sanitaria territoriale, gestita dalla Azienda sanitaria locale di riferimento, a ciò autorizzata in virtù di atto d'istituzione o programmazione regionale.
2. Per poter accedere al beneficio di cui al comma 1 l'ente pubblico interessato presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la remissione del debito, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 26****Monitor, programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie neuromuscolari pediatriche**

1. Al fine di attivare il sistema regionale di sorveglianza e di riconoscimento precoce di bambini con malattia neuromuscolare, è istituito il programma pilota "Monitor" assegnato in gestione all'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari e all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Eugenio Medea" di Brindisi, sotto la rispettiva sorveglianza dell'Azienda ospedaliera Policlinico di Bari e l'Azienda sanitaria locale di Brindisi, e con la collaborazione della Società italiana di pediatria e la Federazione italiana medici pediatri.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata biennale e prevede lo screening neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi, determinato dai rispettivi gestori del programma e sulla base di apposita consultazione con i pediatri di libera scelta aderenti.
3. Il programma è attivato sulla base della sottoscrizione di un disciplinare tra Regione Puglia, Aziende sanitarie interessate e Unità operative delle strutture di ricovero e cura assegnatarie e funzionalmente interessate, avente a oggetto le fasi del programma, il regolamento economico e la relazione finale di verifica sulla fattibilità d'estensione del programma a tutti i bambini pugliesi nati vivi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nel bilancio regionale autonomo è assegnata una dotazione

finanziaria per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza e cassa di euro 140 mila, da ripartirsi in eguale misura ai due soggetti gestori del programma, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, in quanto prestazione e servizio rientrante nei livelli essenziali di assistenza.

#### **Art. 27**

##### **Centrale 118 territorio ASL BT**

1. E' istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1.
3. Gli oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale.

#### **Art. 28**

##### **Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico**

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
  - a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
  - b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque giorni.

#### **Art. 29**

##### **Norme urgenti per l'assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo Covid-19**

1. In considerazione dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, le strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non riescono a reperire infermieri possono provvedere alle prestazioni infermieristiche, per garantire l'assistenza, mediante contratti a tempo determinato nei limiti della normativa vigente in materia di lavoro.
2. Per far fronte alle necessità di assistenza la Regione Puglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la realizzazione di corsi, anche autofinanziati, di trecento ore per la figura dell'operatore sociosanitario specializzato.

#### **Art. 30**

##### **Modifiche alla l.r. 33/2007**

1. Alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
  - b) all'articolo 4, comma 1, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

**Art. 31**  
**Modifiche alla l.r.27/2012**

1. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021".

**Art. 32**  
**Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive**

1. La deroga prevista al punto 7.5 delle "Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia", approvate con deliberazione del Consiglio regionale 20 ottobre 2009, n. 230 per l'autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in Zone di protezione speciale idrogeologica (ZPSI), è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
2. La deroga prevista dall'articolo 52, comma 8, delle "Norme tecniche di attuazione" (NTA), allegate alla proposta di aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, adottata con deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2020, n. 1333, per l'autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in ZPSI, è prorogata sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto previsto in sede di approvazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, aggiornamento 2015-2021.
3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art.33**  
**Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della l.r.22/2019**

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 5 luglio 2019, n. 22 (Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) Al primo periodo dopo le parole: "è condizionato alla prestazione" sono aggiunte le seguenti: " , in favore del comune territorialmente competente, fatto salvo il caso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,";
  - b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore alla durata dell'autorizzazione, purché l'esercizio di attività estrattiva sia sempre svolto in presenza di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel rispetto del comma 4bis del presente articolo."
2. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4bis. Ove l'esercente presti garanzie finanziarie ciascuna per periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e comunque non inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede entro il termine di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in presenza di fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 12, e pertanto, la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 33, commi 4 e 6.

4ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4bis, relative alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in esercizio, autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 1987, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave)."

**Art. 34****Recupero acque reflue e reti di distribuzione e utilizzo**

1. Al fine d'incentivare la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue, il gestore del servizio idrico integrato eroga un contributo economico annuo, previa autorizzazione tecnico-economica dell'Autorità idrica pugliese, in favore dei gestori pubblici d'impianti di recupero realizzati ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e in prevalenza finanziati con fondi europei o del bilancio regionale autonomo, a condizione che l'impianto di recupero sia strettamente connesso alla rete di distribuzione e riutilizzo.
2. Il contributo di cui al comma 1, avente natura di compensazione per agevolazione e incentivazione al riutilizzo e alla tutela ambientale, non può eccedere il cinquanta per cento dei costi di gestione sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato per impianti di recupero aventi le medesime caratteristiche tecniche di quello assoggettabile al contributo, decurtato dei ricavi rivenienti dalla gestione delle reti di distribuzione e riutilizzo relativi all'annualità precedente e autorizzato solo qualora la rete di distribuzione, riutilizzo e relativi bacini d'accumulo non possono essere presi in carico, unitamente all'impianto di recupero, dallo stesso gestore del servizio idrico integrato.

**Art. 35****Accordo di programma Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse idriche**

1. A seguito della soppressione delle autorità di bacino regionali e interregionali e alla correlata istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, disposta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), dalla data di entrata in vigore della presente norma, l'articolazione regionale competente alla gestione delle risorse idriche concorre a costituire la struttura tecnica operativa del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.
2. In attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016, le funzioni di componente della segreteria tecnica, quale soggetto preposto alla attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 6 dello stesso accordo, sono demandate al dirigente pro tempore della articolazione regionale competente alla gestione delle risorse idriche.
3. La lettera i) dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), è abrogata.
4. Dall'attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

**Art. 36****Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse**

1. L'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, è subordinato al giudizio di qualità e di idoneità d'uso di cui al decreto ministeriale 26

marzo 1991, rilasciato dal competente servizio dell'Autorità sanitaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), sulla base di una valutazione globale derivante dalle risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche qualitative dell'acqua e del controllo ispettivo.

2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, emanano i provvedimenti di propria competenza entro e non oltre il 31 dicembre 2022, sulla base della disciplina di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 12 (Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano) e al regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano), assicurando anche l'adeguamento degli strumenti urbanistici. L'Autorità sanitaria rilascia il suddetto giudizio di qualità e di idoneità d'uso, di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di emanazione del provvedimento dell'amministrazione comunale.

3. La Regione, in caso di inerzia delle amministrazioni comunali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile di cui al comma 2, esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 31/2001.

4. Nelle more del rilascio del giudizio di cui al comma 1 e di quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come "sanabili" rispetto alla presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006.

5. Per le opere di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come "non sanabili" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all'interno delle rispettive zone di rispetto, è prevista la chiusura e l'abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili. A tale scopo, il competente servizio dell'Autorità sanitaria propone la revoca della concessione per consumo umano alla Regione, quale autorità concedente per le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano. A seguito di revoca della concessione a derivare da parte della Regione, il sindaco, territorialmente competente, emette ordinanza di chiusura della captazione e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la restituzione dell'opera di derivazione al legittimo proprietario, se diverso dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

6. Per le opere di derivazione di cui al comma 5, il soggetto gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l'Autorità idrica pugliese, propone alla Regione la progettazione di interventi per la compensazione della portata, resi necessari dalla prevista chiusura delle fonti di approvvigionamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

7. Nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al comma 6, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione di cui al comma 5, qualora necessarie per l'approvvigionamento idrico ordinario e/o emergenziale del territorio regionale. Per tali opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, fermo restando il principio inderogabile secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente per l'uso potabile, è consentito il mantenimento in esercizio subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di protezione dinamica di cui al r.r. 12/2011.

8. Il decreto del Presidente della Regione, di cui ai commi 4 e 7, è soggetto ad aggiornamento triennale; nelle more dell'adozione del decreto di cui ai commi 4 e 7, al fine della tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, restano in vigore i decreti presidenziali, eventualmente adottati e vigenti alla data di approvazione della presente norma, aventi a oggetto le opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso integrativo potabile.

9. L'articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è abrogato.

10. Dall'attuazione della presente disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.

#### **Art. 37**

##### **Risorse in favore del Comune di Sava per gli interventi in materia di reflui**

1. Per interventi di realizzazione degli impianti di depurazione nel Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso al medesimo Comune un contributo straordinario di euro 300 mila.

2. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.

#### **Art. 38**

##### **Digitalizzazione della stampa periodica locale**

1. Al fine di conservare e rendere accessibile l'ingente patrimonio di stampa locale, la Regione Puglia attiva una procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di un contributo economico diretto agli editori, ovvero a chiunque ne abbia diritto, per la digitalizzazione e metadattazione dei contenuti di periodici locali pugliesi con almeno quindici anni di pubblicazione continuativa, anche se cessata.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque superare l'importo complessivo di euro 10 mila per ogni testata, calibrato sugli anni di edizione e la maggiore frequenza periodica di pubblicazione.

3. Il programma di digitalizzazione deve consentire l'accesso per testata, numero e anno dell'edizione, parola chiave e ogni più puntuale modalità di semplificazione e completezza della ricerca e deve essere messo a disposizione della Regione Puglia gratuitamente, per renderlo accessibile e senza oneri sul portale della Regione Puglia - Puglia Digital Library, ad eccezione delle edizioni relative alle tre ultime annualità per i periodici in attività.

4. È titolo di preferenza nell'assegnazione del contributo la disponibilità a rendere accessibili in modo continuativo le edizioni successive al programma di digitalizzazione.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.

#### **Art. 39**

##### **Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri**

1. Al fine di divulgare l'ingente patrimonio carsico pugliese e in concomitanza con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Giunta regionale attiva una procedura a evidenza pubblica per la realizzazione di un documentario o film breve, un reportage fotografico e un diario di viaggio sul tema delle cavità pugliesi e l'opera dantesca.

2. La selezione di cui al comma 1 è rivolta ad autori di comprovata e riconosciuta esperienza nazionale nei campi della regia, fotografia e narrazione.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.

#### **Art. 40**

##### **Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19**

1. La presente disposizione detta misure straordinarie e urgenti, a efficacia temporanea, in favore della categoria dei commercianti aventi residenza sul territorio della Regione Puglia qualificati come fieristi aventi codici ATECO 4780 e 4781 che svolgano la propria attività in occasione di fiere, feste patronali e sagre tradizionali, che possano dimostrare di aver presentato istanza per l'ottenimento di posteggio per un minimo di dieci eventi programmati sul territorio regionale e non svoltisi per effetto delle restrizioni previste a contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 e che non abbiano beneficiato di altre forme di ristoro.
2. Durante il periodo di efficacia delle misure straordinarie in favore della categoria di cui al comma 1, al fine di consentire l'accesso alle misure di ristoro previste per gli operatori economici più duramente colpiti dall'emergenza sanitaria, i fieristi potranno essere assimilati alla macrocategoria degli operatori economici dei settori del turismo e della cultura.
3. Ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e ai documenti strategici del commercio adottati, provvede, con la massima urgenza e comunque entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita di generi alimentari e due alla vendita di prodotti non alimentari, nell'ambito di un mercato con cadenza almeno settimanale, da assegnarsi tramite spunta esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente legge.
4. Per la composizione delle graduatorie di spunta si applica l'articolo 9 del regolamento regionale 28 febbraio 2017, n. 4 (L.r. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice di commercio": articolo 3, comma 1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo), limitatamente a concorrenti appartenenti alla categoria di commercianti destinataria delle presenti disposizioni.
5. Le istanze per l'assegnazione di posteggi in fiere già presentate ai Comuni da parte dei soggetti destinatari delle misure contenute nella presente legge in relazione ad eventi annullati per effetto dell'emergenza sanitaria in corso conservano la propria validità e si intendono presentate per l'edizione successiva dei medesimi eventi fino a che gli stessi non abbiano effettivamente luogo.
6. Per gli eventi, per i quali non sia già stata presentata istanza, gli operatori interessati potranno presentare, con modalità semplificata, apposita manifestazione di interesse a partecipare all'iniziativa programmata al Comune competente per territorio, che provvederà a formulare tempestivo riscontro.
7. Il termine ultimo di validità di tutte le misure previste nel presente articolo è correlato al perdurare dell'emergenza sanitaria, fatte salve diverse disposizioni da adottarsi con apposito provvedimento di Giunta regionale.

#### **Art. 41**

##### **Contributo a fondo perduto per gli ambulanti itineranti fieristi**

1. Al fine di sostenere gli operatori del commercio su aree pubbliche che operino, prevalentemente, in fiere, sagre e/o aree dedicate a eventi e manifestazioni è assegnato ai comuni un contributo a fondo perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09), 47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03

- 47.89.04 -47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) - che nell'anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta per cento rispetto all'anno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 4 milioni.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo saranno ripartite e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di commercio. Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l'erogazione del contributo agli aventi diritto.

#### **Art. 42**

##### **Modifiche alla l.r. 49/2017**

1. Alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 8, comma 3, il periodo: "da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00" è sostituito dal seguente: "da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00";
- b) all'articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
"3bis. In conseguenza dell'emergenza determinatasi a causa della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti concernenti l'annualità 2020 non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 10 della presente legge."

#### **Art. 43**

##### **Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche nelle ZES**

1. Al fine di garantire un monitoraggio costante e puntuale dello sviluppo delle reti produttive e dell'andamento delle attività economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e agli ampliamenti degli insediamenti esistenti, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nel processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES).

#### **Art. 44**

##### **Interpretazione dell'articolo 4, comma 5, della l.r.3/1994**

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n.3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) le parole: "I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla cessazione, anche anticipata, della legislatura" si interpretano nel modo seguente: "I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente con la proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio regionale."

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 45**

##### **Modifica all'articolo 4 della l.r. 63/2017**

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 63 (Norme per programmi d'area integrati),

è aggiunto il seguente comma:

“1bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle misure di rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante dalla pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma 1.”

#### **Art. 46**

#### **Modifica all’articolo 2 della l.r. n. 6/2007**

1. Al comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale) sono aggiunte le parole: “o a spese per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall’Ufficio di Presidenza con apposito provvedimento.”.

#### **CAPO II**

#### **Disposizioni finali**

#### **Art. 47**

#### **Norma di rinvio**

1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023

#### **CAPO III**

#### **Riconoscimento debiti fuori bilancio**

#### **Art. 48**

#### **XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126**

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per la complessiva somma di euro 8.455,47, inerente il compenso professionale spettante al geometra Caputi Vito in qualità di CTU nel contenzioso n. 246/91, S.C. c/ R.P., giusta decreto di liquidazione del 24 maggio 2004 del Tribunale di Lucera, compresi oneri di legge, spese esenti e spese legali relativi al contenzioso su di esso incardinato n. 844/06/LO, Caputi Vito c/ Regione Puglia in relazione alle sentenze: GdP Bari Sentenza n. 3123/11, Tribunale Lucera sentenza n. 359/12 e CdA Bari Sentenza n. 2021/18, Tribunale Bari sentenza n. 1113/19. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali”;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 15.902,12, derivante dalla sentenza

- del Tribunale di Bari n. 1455 del 31 marzo 2015, per spese legali e spese e competenze della fase esecutiva, in favore di Bioindustria LIM Spa e per esso del Tesoriere regionale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo U001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 7.597,33, derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 1744/2020, C.D./ Regione Puglia, cont. 10/17/GA, di cui complessivi euro 3.700,83 in favore degli eredi beneficiari ed euro 3.647,80 in favore del legale distrattario, avvocato N. Stefanizzo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con la seguente imputazione: euro 2.925,89, differenze salariali alla missione 9, programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso'; euro 248,70 per IRAP alla missione 9, programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6., p.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP'; euro 420,91 per interessi legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 354,03 per rivalutazione monetaria alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; euro 3.647,80 per spese legali alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 102.634,33, relativi alle sentenze n. 3493/2013, R.G. n. 900028/2006, n. 1152/2020, R.G. n. 2288/2015, n. 1850/2020, R.G. n. 4266/2015 e n. 1999/2020, R.G. n. 4861/2015, emesse dal TRAP presso la Corte d'Appello di Napoli. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione: per la sorte capitale di euro 62.587,40 alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3, capitolo U 0801008 del bilancio regionale 2020 "Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Lavori Pubblici"; per gli interessi di euro 6.390,51 alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Oneri per ritardati pagamenti- Quota interessi"; per rivalutazione di euro 5.005,31 alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Oneri per ritardati pagamenti- Quota rivalutazione"; per le spese procedurali e spese legali di euro 28.651,11, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali";
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 682.047,48, derivanti dalle sentenze: n. 4465/2018 emessa dal TRAP presso la Corte d'Appello di Napoli, R.G. n. 52/2012, per un importo totale di euro 663.893,72, di cui euro 276.770,32 in favore della Signora P. D.I. M., euro 181.818,99 in favore del Signor G. G., euro 181.818,99 in favore della Signora G. M. V. ed euro 23.485,42 in favore dell'Avvocato D.M. antistatario; n. 31/2020 emessa dal TSAP presso la Corte di Cassazione di Roma, R.G. n. 167/2018, per un importo totale di euro 18.153,76, di cui euro 8.954,72 in favore della Signora P.D.I.M. ed euro 9.199,04 in favore dell'Avvocato D.M. antistatario. Al finanziamento della complessiva spesa di cui alla presente lettera e) si provvede come segue: per la sorte capitale di euro 608.000,00 con imputazione alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3, capitolo U 0801008 "Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Lavori Pubblici", previa variazione in diminuzione del capitolo U1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali", in termini di competenza e cassa, e contestuale aumento del capitolo U081008 dell'esercizio finanziario 2021; per gli interessi

- di euro 6.144,14 con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 "Oneri per ritardati pagamenti- Quota interessi"; per le spese procedurali e spese legali di euro 67.903,34 con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali";
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.109,12, derivante dalla sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, n. 804/2020, emessa nel giudizio iscritto al n. 1080/2019 R.G. promosso dalle ditte M.N. più altri contro la Regione Puglia, per la liquidazione delle spese di giudizio. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.467,89, derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di Pace di Trani n.303/2020, dovuto per euro 2.065,68 in favore di C.G.M. e per euro 1.402,21 in favore dell'avvocato Morra Roberto. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con copertura nell'esercizio finanziario del 2021: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro 2.047,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; per gli interessi legali pari ad euro 18,68 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 1.402,21 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 18.729,36, derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n.3049/2020, dovuto per euro 14.132,51 in favore di D.P., per euro 1.426,61 in favore di D.G. e per euro 3.170,24 in favore dell'avvocato Dibenedetto Leonardo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con copertura nell'esercizio finanziario del 2021: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro 9.713,05 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; per gli interessi legali pari ad euro 1.002,71, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 8.013,60, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro di 4.355,87 derivante dalla sentenza dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari n.1699/2020 dovuto in favore di D.C.G. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con copertura nell'esercizio finanziario del 2021: per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di 2.131,04 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; per gli interessi legali pari ad euro 25,59 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 2.199,24 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.003,42, dovuto per euro 1.461,30 in favore di F.B. e per euro 1.542,12 in favore dell'avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, n.1540/2020. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede con copertura nell'esercizio finanziario del 2021 per: la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio della somma di euro 1.100,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f. 1.1.1.1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; l'I.R.A.P. con variazione in diminuzione al bilancio di euro 114,48 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 2, p.c.f. 1.2.1.1, capitolo 4123 "Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19 L.R.19/00. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"; gli interessi legali pari ad euro 130,22 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", p.c.f. 1.10.5.4; la rivalutazione monetaria pari ad euro 116,60, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, p.c.f. 1.10.5.4, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"; le spese procedurali e legali complessivamente pari ad euro 1.542,12, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, p.c.f. 1.10.5.4., capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio, dell'importo complessivo di euro 4.773,72, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 1285/07/L, TAR Bari, Marmi 2000 s.r.l. c/Regione Puglia, Mauro Finocchito, euro 1.269,17; 1082/07/RM, Commissione Tributaria Regione Puglia sezione Foggia, Regione Puglia c/ Comune di Vieste più Gema, Paolo Marra, euro 1.219,96; 1424/08/CA, Commissione Tributaria Regionale di Taranto, S.A.R. c/Regione Puglia, Massimo Moretti euro 2.284,59. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa di cui al presente comma si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

#### **Art. 49**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 12,16 e 48 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

#### TABELLA

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2021	2022	2023
Ragioneria (mutui)	101	104	101

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 DIC. 2020

**MICHELE EMILIANO**

**INDICE****TITOLO I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE**

- Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale  
 Art. 2 - Misure agevolative in materia di entrate tributarie  
 Art. 3 - Riprogrammazione del prestito BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020  
 Art. 4 - Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali

**TITOLO II****NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE****CAPO I****Disposizioni di rilievo finanziario e diverse**

- Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2020  
 Art. 6 - Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla l.r. 9/2017  
 Art. 7 - Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di Bonifica commissariati  
 Art. 8 - Contributo per l'estensione delle reti idriche e fognarie  
 Art. 9 - Attività di censimento degli alberi monumentali  
 Art. 10 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2015  
 Art. 11 - Modifiche all'articolo 3 della l.r.12/2003  
 Art. 12 - Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento relativi ai fondi di rotazione per l'attuazione dei piani di risanamento concessi ai Consorzi ASI  
 Art. 13 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 67/2018  
 Art. 14 - Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi occupazionali  
 Art. 15 - Modifiche alla l.r. 14/2009  
 Art. 16 - Modifica dell'articolo 30 della l.r. 45/2013  
 Art. 17 - Interventi regionali di valorizzazione e promozione del patrimonio UNESCO in Puglia  
 Art. 18 - Contributo straordinario per l'attivazione di un corso di laurea magistrale in "Medicina e Chirurgia" con competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica  
 Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della l.r. 29/2016  
 Art. 20 - Contributo straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026  
 Art. 21 - Misure per la valorizzazione dei beni culturali  
 Art. 22 - Integrazione all'articolo 7 della l.r. 18/2006  
 Art. 23 - Gestione archivio regionale tassa automobilistica  
 Art. 24 - Rete stradale afferente gli ospedali di I e II livello. Studio di fattibilità  
 Art. 25 - Disposizioni in ordine al fondo di rotazione di cui alla l. 179/1992  
 Art. 26 - Monitor, programma pilota per promuovere la diagnosi delle malattie neuromuscolari pediatriche  
 Art. 27 - Centrale 118 territorio ASL BT  
 Art. 28 - Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico  
 Art. 29 - Norme urgenti per l'assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo Covid-19  
 Art. 30 - Modifiche alla l.r. 33/2007  
 Art. 31 - Modifiche alla l.r. 27/2012  
 Art. 32 - Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di attività estrattive

- Art. 33 - Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della l.r. 22/2019
- Art. 34 - Recupero acque reflue e reti di distribuzione e utilizzo
- Art. 35 - Accordo di programma Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse idriche
- Art. 36 - Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse
- Art. 37 - Risorse in favore del Comune di Sava per gli interventi in materia di reflui
- Art. 38 - Digitalizzazione della stampa periodica locale
- Art. 39 - Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
- Art. 40 - Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19
- Art. 41 - Contributo a fondo perduto per gli ambulanti itineranti fieristi
- Art. 42 - Modifiche alla l.r. 49/2017
- Art. 43 - Pianificazione strategica delle reti produttive e delle attività economiche nelle ZES
- Art. 44 - Interpretazione dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 3/1994
- Art. 45 - Modifica all'articolo 4 della l.r. 63/2017
- Art. 46 - Modifica all'articolo 2 della l.r. n. 6/2007

## **CAPO II**

### **Disposizioni finali**

- Art. 47 - Norma di rinvio

## **CAPO III**

### **Riconoscimento debiti fuori bilancio**

- Art. 48 - XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
- Art. 49 - Entrata in vigore